



COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di Trento

N. 2031 di prot.

Bleggio Superiore lì 29/03/2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per messa in sicurezza dell'edificio abbandonato e pericolante sul territorio comunale p.ed. 293 nel C.C. di Larido (ex caseificio di Bivedo).

ORDINANZA N. 4/2024

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, come risulta testualmente dal verbale di sopralluogo con allegata relativa documentazione fotografica effettuato in data 04.03.2024 prot. 1508 dd. 08/03/2024 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale geom. Luca Bosetti: "*L'edificio, schedato come R2 (risanamento conservativo) del centro storico di Bivedo è ora dismesso dalla sua destinazione originaria ed è adibito ad uso deposito attrezzature/materiali in stato di abbandono. Benché la struttura muraria sia ancora in discreto stato di conservazione, la copertura, priva della manutenzione ordinaria, presenta visibilmente lo scivolamento a valle del manto di copertura in coppi dovuto alla manutenzione assente e la marcescenza dei listelli di supporto dei coppi con la conseguenza di infiltrazioni e di ammaloramento anche del solaio in legno sottostante. Un protratto abbandono porterebbe a breve termine al collasso della struttura primaria della copertura e del solaio superiore in legno come già avvenuto per l'ex caseificio di Marazzone ...omissis... Si ritiene quindi opportuno inserire tale edificio e la sua pertinenza nell'elenco degli edifici in stato di abbandono ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35 del 28/12/2023 e porre in essere idonee misure per interdire o comunque percorrere in sicurezza l'accesso agli spazi limitrofi e sottogronda sia pubblici (a sud-est) che privati dell'edificio stesso ove è presente il pericolo di caduta di materiali dalla copertura.*";

- che l'immobile è situato a confine della strada comunale, utilizzata dal traffico veicolare e pedonale ed ha spazi pertinenziali accessibili e pertanto eventuali crolli potrebbero comportare gravi conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- che la contingibilità di tale situazione non poteva essere prevista da parte della pubblica Amministrazione essendo stato accertato che lo stato di degrado è imputabile al difetto nell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento, che spettavano al possessore dell'immobile;

DATO ATTO che proprietario del fabbricato in oggetto risulta essere da estratto tavolare:

- [REDACTED]

PRESO ATTO dell'allegata documentazione fotografica, dalla quale appare evidente lo stato di pericolosità dell'edificio sopra descritto, nonché il possibile crollo di parte del materiale di copertura sulla pubblica via e nelle strette pertinenze;

RITENUTA opportuna e necessaria l'emissione di ordinanza di messa in sicurezza, con intervento di rimozione/consolidamento/rifacimento degli elementi pericolanti e interdizione degli accessi alle pertinenze edificiali a rischio;

TENUTO CONTO:

- dell'art. 62 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, recante "*Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco*", che con la presente si richiama integralmente;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che pone in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO:

- che il pericolo di crolli nel suindicato edificio comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che il suindicato sopralluogo ha evidenziato che la situazione di pericolo determinata dall'edificio pericolante si sostanzia e che la situazione di pericolo è rilevabile come attuale e concreta;
- che il pericolo di crollo degli elementi dell'edificio suindicato deve essere affrontato con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose;

RILEVATO:

- che l'immobile è attualmente non utilizzato e che non vi sono beni al suo interno che richiedano l'adozione di particolari cautele nell'esecuzione anche di un eventuale provvedimento di parziale demolizione;

CONSIDERATO, PERTANTO:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

TENUTO CONTO:

- che per rendere sicura l'area dell'edificio è necessario prescrivere le misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi entro giorni 3 (TRE) dalla notificazione del presente provvedimento al proprietario ovvero, in caso di ritardo nell'esecuzione da parte del proprietario o di sua irreperibilità, da effettuarsi a cura del Comune con spese addebitate al proprietario;

ORDINA

Alla [REDACTED]

- in qualità di proprietario degli immobili in oggetto, di intervenire nell'immediatezza con tutti i mezzi necessari atti alla messa in sicurezza del fabbricato di cui trattasi adottando, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area

interessata entro tre giorni dalla ricezione della presente, e di provvedere entro 90 giorni dalla notifica della stessa alla messa in sicurezza definitiva mediante la demolizione degli elementi strutturali e non pericolanti ed al perseguimento della funzione sociale del bene. Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine impartito, si provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese dei contravventori ed alla piena applicazione dell'art. 7

– Acquisizione coattiva - *del Regolamento per l'acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso, anche attraverso la Concessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio comunale Approvato con delibera C.C. n. 35 del 28/12/2023;*

- di prescrivere, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata nonché il transennamento dell'area interessata, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni ed ai veicoli, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ufficio tecnico comunale, da effettuarsi entro giorni 3 (TRE) dalla notificazione del presente provvedimento al proprietario ovvero, in caso di ritardo nell'esecuzione da parte del proprietario o di sua irreperibilità, da effettuarsi a cura del Comune con spese addebitate al proprietario;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

Che il Servizio Tecnico Edilizia Privata comunale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga notificata secondo le modalità di Legge alla [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di proprietario dell'immobile in oggetto;

Che la presente ordinanza ricada nelle modalità procedurali dell'*art. 7 – Acquisizione coattiva - del Regolamento per l'acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso, anche attraverso la Concessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio comunale* Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2023, al fine del perseguimento dei fini del Regolamento medesimo;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e che venga trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico comunale Edilizia Privata, al Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie, alla Stazione dei Carabinieri di Ponte Arche ed al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

IL SINDACO

F.to (Flavio Riccadonna)